



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 244 del 29/08/2012

**IL SINDACO**

- **Visto** il D. Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- **Visto**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **Visto** la Comunicazione di Notizia di Reato, del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele, prot. n. 1158 Pos.VI/1-6 del 08/08/2012, pervenuta agli atti del Comune al n. 29469 del 22/08/2012, emessa a carico del Sig. LUPO' Giovanni nato a Napoli il 12/01/1947 ed ivi residente alla Via G. Carducci, civico 29, in qualità di proprietario del lotto di terreno non recintato in agro di Capaccio, Via Sandro Botticelli, località Torre di Paestum-Licinella, insistente nel N.C.T.U., al n. 7 del foglio di mappa n. 67.
- **Visto** le risultanze del verbale summenzionato, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, invasa da vegetazione spontanea e risulta interessata inoltre, da materiali classificati ai sensi dell'art. 184 del D. L. gvo n. 152/2006, come rifiuti urbani di varia natura e rifiuti speciali quali, materiali di risulta derivanti da lavori edili, materiale plastico, vetro, materiale ferroso, residui vegetali quali tronchi di piante di palma e rifiuti solidi urbani di vario genere, tanto da conferire al lotto di terreno le caratteristiche di una vera e propria discarica a cielo aperto.
- **Visto** che il D. L.gvo n. 152 del 3 aprile 2006, prevede:
  - L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  - È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  - Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
  - Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- **Considerato** che tale area, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituisce habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;
- **Accertato** che dal verbale redatto da personale del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele, l'autore della violazione, risulta essere il Sig. LUPO' Giovanni nato a Napoli il 12/01/1947 ed ivi residente alla Via G. Carducci, civico 29;
- **Preso atto** che l'area de quo, è soggetta a sequestro da parte di Autorità Giudiziarie, pertanto è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità, facendo obbligo al Sig. LUPO' Giovanni sopra generalizzato, di informare il Comune di Capaccio mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro;
- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
  - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
  - Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
  - Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
  - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. L.gvo 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;

**Visto** l'art. 7 comma 7 – Sez. II, del Regolamento di Polizia Urbana, che obbliga i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno il diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea;

- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
- Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006;
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgvo 152/99, così come modificato dal D.Lgvo 258/00;

## ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia in premessa citati, al Sig. LUPO' Giovanni nato a Napoli il 12/01/1947 ed ivi residente alla Via G. Carducci, civico 29, in qualità di proprietario del lotto di terreno non recintato in agro di Capaccio, Via Sandro Botticelli, località Torre di Paestum-Licinella, insistente nel N.C.T.U., al n. 7 del foglio di mappa n. 67:

1. A richiedere all'Autorità Giudiziaria competente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla notifica del presente atto, il dissequestro dell'area in questione ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza, facendo obbligo al Sig. LUPO' Giovanni sopra generalizzato, di informare il Comune di Capaccio – Area VI Lavori Pubblici, mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro;
2. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla data di dissequestro dell'area da parte della Autorità Giudiziaria, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, presenti nel lotto di terreno in argomento;
3. Di comunicare al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele e al Comune di Capaccio – Area VI Lavori Pubblici, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti.

### **CON DIFFIDA**

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D. Lgvo 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Sig. LUPO' Giovanni nato a Napoli il 12/01/1947 ed ivi residente alla Via G. Carducci, civico 29, in qualità di proprietario del lotto di terreno non recintato in agro di Capaccio, Via Sandro Botticelli, località Torre di Paestum-Licinella, insistente nel N.C.T.U., al n. 7 del foglio di mappa n. 67.
2. All'ASL Salerno - Distretto Sanitario Capaccio Paestum – Piazza Santini Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

### **COMUNICA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 29 AGO. 2012

il Sindaco  
dott. Italo VOZA

